



Tribunale Ordinario di Roma

SI COMUNICA A:

Avv. DI ASCENZO GIANLUCA

VIALE GIUSEPPE MAZZINI 73

ROMA RM

n. fax:

14631

Sezione **01** - C/O TRIBUNALE DI ROMA

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale: **77335/2009**

Giudice: SALVIO ANGELA

Data prossima udienza: Ore:

Parti nel procedimento

| | |
|----------------------|---|
| Attore principale | CODACONS Avv. DI ASCENZO GIANLUCA Avv. RIENZI CARLO |
| Convenuto principale | RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. Avv. LA LUMIA ANTONINO ** |

Oggetto: Scioglimento di riserva

Testo comunicazione

Vedi allegato

Roma 21/12/2009


IL CANCELLIERE

Il G.D.

A scioglimento della riserva di decidere ;

- letto il ricorso ex art. 700 C.P.C. presentato *ante causam* dal CODACONS e dall'Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi , nei confronti della RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. , della R.T.I. – Reti Televisive Italiane S.p.A. e della Telecom Italia Media S.p.A. , con il quale , premesso che il passaggio definitivo dalla televisione analogica al digitale terrestre nella città e nella provincia di Roma , stabilito per il 16 novembre 2009 , si è verificato nel disagio più completo per gli utenti ed i consumatori , e con il rischio di oscuramento per intere fasce di popolazione che ancora non riescono a ricevere i canali RAI o Mediaset o La7 ed i rispettivi network , hanno chiesto : 1) ordinare alle resistenti l'adozione delle misure tecniche che consentano a gli utenti l'accesso al sistema radiotelevisivo in tecnica analogica , tese all'eliminazione del pregiudizio per gli utenti , ovvero l'adozione di misure di immediato adeguamento tecnico o di compensazione dei danni subiti dagli utenti a causa della inefficienza delle misure finora adottate ; 2) ordinare alla RAI il rimborso del canone televisivo per l'anno 2009 a tutti i consumatori in regola con l'abbonamento residenti nelle zone interessate ; 3) ordinare ad R.T.I. ed a Telecom Italia Media di mettere a disposizione di CODACONS e/ o di altre associazioni iscritte al C.N.C.U. , ai sensi dell'art. 137 del D. Lgs 206/2005 , uno spazio televisivo di almeno 60 minuti al giorno di informazioni agli utenti su come ovviare agli inconvenienti in corso ;

- viste le memorie di costituzione delle resistenti ;

- premesso che la legittimazione attiva della parte ricorrente deriva ex artt. 139 e 140 D.L.vo 2005 n. 206 - con le indicazioni ivi contenute in ordine alla facoltatività della procedura di conciliazione ai sensi del comma 2 dell'art. 140 cit.- ;

OSSERVA

- ritenuto che l'impostazione del ricorso appare generica , sotto molteplici profili e in primo luogo non è dato di individuare l'oggetto del giudizio di merito in ordine al quale la misura cautelare richiesta si pone in relazione di strumentalità ;

- ritenuto che la richiesta formulata in via principale appare non agganciata ad un ragionamento di tipo logico e giuridico , quantomeno tenuto conto delle parti resistenti evocate in giudizio rispetto alle quali vengono indirizzate le domande , ma piuttosto sembra interpretare il malcontento degli utenti per gli inconvenienti subiti nella fase di applicazione pratica del passaggio al digitale terrestre ; la stessa parte ricorrente è ben consapevole che il passaggio dal sistema analogico alla trasmissione in digitale terrestre è frutto di una scelta legislativa di adeguamento alla normativa europea e di una normativa applicativa delle disposizioni di legge emanata in via amministrativa , con l'assegnazione delle frequenze e di determinazione del calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre ,



con l'indicazione delle aree territoriali interessate e della rispettive scadenze , rispetto alle quali le resistenti hanno il ruolo di esecutrici , senza margine di discrezionalità ; né è dato a questo Giudicante di sindacare gli atti amministrativi applicativi , sia perché si tratta di materia di servizi pubblici , le cui controversie sono devolute all'A.G.A. , sia perché parte ricorrente non ha individuato nemmeno astrattamente i profili di illegittimità e sia perché , comunque , alle resistenti non potrebbe essere ordinato un comportamento *contra legem* , peraltro nemmeno possibile dal punto di vista della realizzazione pratica , atteso che l'attivazione delle frequenze assegnate in digitale terrestre è subordinata alla restituzione delle frequenze di radiodiffusione televisiva esercitate in tecnologia analogica (v. in particolare , doc. nn. 2, 3 e 4 del fascicolo RAI) ;

ritenuto , pertanto che la domanda sub 1) debba essere respinta , anche sotto il profilo del richiesto ordine alle resistenti di “ adottare misure di immediato adeguamento tecnico o di compensazione dei danni subiti dagli utenti” , stante la genericità della formulazione ed attesa la non individuazione o individuabilità dei comportamenti richiesti ;

- ritenuto che sia parimenti da respingere la richiesta avanzata nei confronti della RAI di restituzione del canone di abbonamento per il 2009 ai consumatori delle zone interessate , atteso che il canone ha natura giuridica di imposta che viene rimessa alla Agenzia delle Entrate e non è nella disponibilità della RAI , senza considerare la genericità della pretesa , in assenza di un danno provato per una intera collettività di utenti ;

- ritenuto , infine , che anche la terza richiesta avanzata nei confronti della R.T.I. S.p.A. e della Telecom Italia Media S.p.A. di mettere a disposizione del CODACONS e/o di altre associazioni di consumatori uno spazio di informazione di 60 minuti al giorno , deve essere respinta , sia perché essa postulerebbe la perfetta ricezione delle trasmissioni , che consentirebbe di ritenere superati i dedotti inconvenienti , sia perché esorbitante rispetto al problema informativo in quanto tale, atteso che ben potrebbe il CODACONS adoperare spazi e modalità, utilizzando i propri mezzi per informare i consumatori e considerato che i canali di informazione , sia istituzionale – numeri verdi – sia delle resistenti predette – che hanno tutto l'interesse a non perdere *share* di ascolto - sono stati attivati per tempo , laddove gli inconvenienti sembrerebbero , invece , derivati dalla scelta a monte operata dal legislatore e dalla difficoltà tecnica dello *switch-off* , che comportano , a fronte dei vantaggi della trasmissione in digitale terrestre , fra i quali la ricezione di un gran numero in più di canali gratuitamente , dei costi per i consumatori , per l'acquisto di decoder , per l'eventuale riposizionamento delle antenne e la rimodulazione delle frequenze , con inevitabile disagio nella fase iniziale ;

- ritenuto , infine , che il ricorso è del tutto carente anche sotto il profilo del principio di prova del danno e della irreparabilità del pregiudizio paventato ;



- ritenuto , pertanto , che il ricorso va respinto , con la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite , mentre considerata la peculiarità della controversia , non ritiene il Giudicante di emettere una condanna ex art. 96 C.P.C. , come richiesto dalla RAI ;

P.Q.M.


respinge il ricorso ex art. 700 C.P.C. ;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite , che liquida per ciascuna delle resistenti in € 2.500,00 , di cui € 100,00 per spese , € 400,00 per competenze ed € 2.000,00 per onorari , oltre spese generali , IVA e CPA .

Si comunichi .

Roma , 20 dicembre 2009

Il G.D.



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Deposito in Cancelleria



Roma, il

27 DIC 2009

IL CANCELLIERE
Salvatore


RELATA DI NOTIFICA

~~Il sottoscritto~~ ~~Giudice~~ ~~Giudice~~, ~~in~~ ~~l'ufficio~~ ~~Uff. della C.~~ ~~di~~ ~~Appello di Roma~~, ~~richiede~~ ~~come~~ ~~in~~ ~~atti~~, ~~ho~~
richiesto il ~~custode~~ ~~atto~~ al Sig. ABO Di ASERVO GIANUCA

domandato come in atti, mediante consegna in copia cartacea e digitale a mani di persona qualificata
Per Francesca Androne

incaricata ~~alla~~ ~~notifica~~ ~~degli~~ ~~atti~~

senza che il custode ~~non~~ ~~si~~ ~~presenti~~ ~~in~~ ~~reazione~~, ~~o~~ ~~non~~ ~~si~~ ~~presenti~~ ~~in~~ ~~reazione~~ ~~o~~ ~~non~~ ~~si~~ ~~presenti~~ ~~in~~ ~~reazione~~
e ~~non~~ ~~si~~ ~~presenti~~ ~~in~~ ~~reazione~~.



8 GEN. 2010